

PROCEDURA DI GARA TELEMATICA RISTRETTA, IN AMBITO COMUNITARIO, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI APPLICATIVI E INFRASTRUTTURALI RELATIVI AI SISTEMI WEB-BASED DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

PROCEDURA DI GARA RISTRETTA TELEMATICA

CIG 8299418066

IDENTIFICATIVO SINTEL N. 124396075

FASE DI QUALIFICAZIONE

Chiarimenti n. 1 del 4 giugno 2020

Come previsto all’art. 2, paragrafo 2.2, del Disciplinare di gara prima fase di qualificazione con la presente nota si rappresentano alcune richieste di chiarimento pervenute e le risposte inviate da questa Amministrazione, al fine di garantire la massima trasparenza e nel rispetto del principio generale di *par condicio* tra i concorrenti.

Domanda n. 1

Riguardo al § 7.2.3 di pagina 12 del Disciplinare di Gara, punto 1 CRITERI DI SELEZIONE RIFERITI AI REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, si chiede se è corretta la seguente interpretazione: il c. d. contatto di punta da presentare e che l’operatore deve avere eseguito e concretamente realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara riguarda un servizio di sviluppo, manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva di software ad hoc che abbia generato durante un anno (inteso come dodici mesi consecutivi) un importo non inferiore a 2.500.000,00 di euro al netto degli oneri fiscali.

Risposta n. 1

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti si precisa che il requisito oggetto del chiarimento è quello di cui all’art. 7, par. 7.3, punto 1, del Disciplinare di gara fase di qualificazione.

Tale requisito deve intendersi come di seguito rappresentato.

- a) ogni operatore economico deve aver stipulato un contratto avente ad oggetto “servizi di sviluppo, manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva di software ad hoc”, ovvero oggetto specifico attinente al servizio principale richiesto dall’Autorità [cfr. punto 1 della tabella di cui all’art. 3 del citato Disciplinare: Servizi applicativi informatici];
- b) il periodo di esecuzione del contratto deve ricadere, anche in parte, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea [20 maggio 2020];
- c) il contratto deve aver generato (ossia fatturato) un valore minimale di almeno euro 2.500.000,00 (al netto degli oneri fiscali) prendendo a riferimento un periodo di 12 mesi consecutivi (e non anno solare) nell’arco del periodo di durata del contratto in argomento a prescindere dal valore complessivo del contratto.

Domanda n. 2

In riferimento al Disciplinare, ART. 5 “CANDIDATI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE”, si chiede di confermare che sarà ammesso nella “fase due ad invito” un RTI fra due o più imprese che – singolarmente o con altro RTI – sono state qualificate ed invitate, fermo restando il soddisfacimento complessivo dei requisiti previsti per la prima fase della gara.

Risposta n. 2

Le regole per gli operatori economici (singoli e/o associati) qualificati al termine della presente prima fase che intendessero modificare - nel corso della seconda fase ad inviti - la propria forma di partecipazione sono definite, ancorché in via generale, all’art. 5, nota di attenzione, del Disciplinare di gara prima fase di qualificazione e saranno ulteriormente specificate nel Disciplinare della seconda fase ad inviti.

Con riferimento alla domanda, e fermo restando il rispetto del possesso dei requisiti stabiliti per la fase di qualificazione, si ribadisce che:

- a) una società che si è qualificata singolarmente può decidere di partecipare alla seconda fase anche in RTI assumendo obbligatoriamente il ruolo di mandataria. Le società mandanti del RTI offerente possono anche essere società che si sono già qualificate come mandanti di altri RTI. Dette mandanti NON possono essere società che si sono qualificate o singolarmente o come mandatarie di RTI;
- b) un RTI che si è qualificato come tale può decidere di partecipare alla seconda fase anche in RTI mantenendo invariata obbligatoriamente la società mandataria e modificando le società mandanti anche con società che si sono già qualificate come mandanti di altri RTI. Dette mandanti NON possono essere società che si sono qualificate o singolarmente o come mandatarie di RTI.

Comunicazione firmata elettronicamente in data 4 giugno 2020 da:

Direzione Affari Generali e Risorse
Il Vicedirettore
Massimo Donghi